



## **Rinuncia all'eredità: quando occorre dare una motivazione**

**Autore :** Redazione

**Data:** 01/09/2018

**Vorrei rinunciare all'eredità ma mi è stato detto che avendo una figlia minorenni non posso farlo se non dimostro il perché. Nel caso rinunciassi, mia figlia diventerebbe l'erede e si nominerebbe un tutore. Visto che parliamo di un immobile difficilmente vendibile, abitato dall'altro unico erede diretto, nullafacente e con una sola pensione di inabilità o invalidità, con cui non ci sono rapporti, tutte le spese di gestione dell'immobile al 50% (condominiali, imu, manutenzioni) chi le dovrebbe pagare visto che mia figlia è minorenni (4 anni) e il tutore non avrebbe disponibilità liquida? Se l'altro erede non dovesse pagare, chi sarà chiamato a pagarle?**



Per poter rispondere al quesito, occorrono alcune essenziali precisazioni. Innanzitutto, il lettore è libero di accettare o rinunciare all'**eredità** senza dover fornire alcuna **motivazione**. Avere un figlio minore non pregiudica né limita in alcun modo la volontà del chiamato all'eredità di ricevere o meno il patrimonio del *de cuius*. Dunque, se il lettore vuole rinunciare all'eredità non deve dimostrare alcunché.

Diverso è il discorso per l'**accettazione/rinuncia** da parte del minorenni. Qualora, infatti, il lettore dovesse rinunciare all'eredità, la figlia **minorenne** gli succederebbe automaticamente per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c. A quel punto, per poter assumere la decisione di rinuncia e di accettazione dell'eredità, saranno i genitori a rappresentare ed esprimere la volontà, fermo restando che, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice, previa verifica degli interessi del minorenni e dell'utilità o meno del patrimonio da ereditare, autorizza l'accettazione o la rinuncia dell'eredità. Tuttavia, non viene nominato un tutore; i poteri (e le relative responsabilità) di gestione ordinaria del patrimonio ereditato (tra i quali rientra il pagamento delle imposte sull'immobile) sono in capo ai genitori dell'immobile. Una volta che l'eredità viene accettata, l'**immobile** diventa al 50% del minorenni ma i genitori hanno l'usufrutto legale (previsto dall'art. 324 c.c.). Ne deriva che le **imposte** sull'immobile (es. Imu) dovranno essere pagate dall'usufruttuario e dal comproprietario. Al raggiungimento della maggiore età della figlia, gli obblighi fiscali ricadranno su di essa. Con riguardo alle spese condominiali, per legge sono obbligati in solido al pagamento tutti i comproprietari pro quota (è evidente che non potendo essere la minorenni a pagare le spese, dovranno occuparsene i genitori).

Affinché il giudice tutelare possa autorizzare la rinuncia all'eredità in nome e per conto del minore, occorre dimostrare che l'accettazione pregiudicherebbe gli interessi di quest'ultimo (per esempio perché non vendibile e con costi di gestione elevati o anche perché in comproprietà con un parente non vicino affettivamente e privo di reddito).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Maria Monteleone***